



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 09/03/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria, insieme al defunto marito, di due buoni fruttiferi postali ordinari (n. ***026 e n. ***027) di £ 100.000 ciascuno, emessi il 06/08/1986 e appartenenti alla serie "Q/P"; riferisce di aver riscosso i titoli in data 23/08/2019, per un importo complessivo di € 1.500,00.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto, in quanto la somma erogata è stata determinata considerando il rendimento della serie "Q" anche per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, anziché l'originario rendimento relativo alla serie "P", come dalle condizioni risultanti sul retro dei titoli.

Evidenzia, inoltre, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura (es. "più lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione").

Chiede pertanto il riconoscimento del rendimento previsto in calce alla tabella posta sul retro dei titoli limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno e, per l'effetto, il pagamento della differenza tra l'importo offerto dall'intermediario ed il valore del rendimento previsto in calce alla tabella posta sul retro dei buoni, pari ad € 1.166,46, oltre interessi legali dal reclamo.

L'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.

Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti dei buoni, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario nell'anno di sottoscrizione dei buoni (1986), mentre la



competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale, diverse dalla disciplina del titolo VI del T.U.B. relativo a "Trasparenza bancaria".

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe principalmente dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

Ciò premesso, fa presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986, e che sono stati collocati mediante moduli della precedente serie "P", sui quali sono stati apposti i timbri, sul fronte e sul retro. Al momento del rimborso, l'intermediario ha riconosciuto esattamente quanto stabilito dal DM 1986. In particolare, sino al 20° anno gli interessi calcolati con capitalizzazione degli interessi ai tassi indicati dal DM 1986 (8%, 9%, 10,5% e 12%) e, per il periodo dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno, l'importo, calcolato per ogni successivo bimestre, nella misura dell'interesse non capitalizzato del 12%.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie "Q", anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio. Inoltre, ricorda che i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito; pertanto, ai suddetti titoli non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità, che caratterizzano, invece, i titoli di credito.

Sul punto, richiama la pronuncia n. 3963/2019 delle SS.UU., secondo cui il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto".

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ordd. del 28/3/2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 03/12/18); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e la sentenza del Trib. di Milano del 07/11/2019, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

In sede di repliche la ricorrente contesta anzitutto l'eccezione di incompetenza temporale rilevando che, per affermare la competenza temporale dell'ABF, occorre avere riguardo al *petitum* del ricorso, ossia verificare se la contestazione riguardi vizi genetici del contratto o se sia attinente ad un comportamento dell'intermediario che, benché sorto anteriormente al 2009, abbia continuato a produrre i suoi effetti nel periodo in cui vige la competenza dell'Arbitro, come nel caso di specie, da cui deriva l'attualità della pretesa. Quanto alla competenza per materia rileva che, in relazione alle attività di bancoposta, parte resistente rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle



controversie per come previsti dal Testo Unico Bancario, richiamando la delibera del CICR n. 275/2008 e le Disposizioni della Banca d'Italia del 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Nel merito, la ricorrente rappresenta che i buoni, sebbene emessi successivamente al D.M. 13 giugno 1986 (con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse), nulla disponevano in ordine al nuovo rendimento per il periodo di tempo relativo agli anni tra il 21° e il 30°, periodo che va pertanto integrato con quanto in principio convenuto. Richiamando la decisione n. 6142/20 del Collegio di Coordinamento, la ricorrente ribadisce che, nell'ipotesi in cui il timbro modificativo riporti le modifiche dei nuovi tassi solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingeneri un legittimo affidamento sulle condizioni di rimborso previste in origine. Insiste pertanto per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, questo Arbitro valuta come infondata l'eccezione di incompetenza temporale incidentalmente sollevata dall'intermediario, fondata sulla circostanza che i buoni oggetto di contenzioso sono stati emessi in periodo antecedente al 1° gennaio 2009, data a decorrere dalla quale l'Arbitro radica la propria competenza. La giurisprudenza dei Collegi territoriali ABF ha già da tempo chiarito che, ai fini della competenza temporale, rileva non la data di emissione o di scadenza del titolo, ma il successivo momento in cui il ricorrente ha ricevuto il contestato rifiuto alla riscossione (cfr. *ex plurimis* Coll. Torino, dec. n. 10831/2020; Coll. Napoli, dec. n. 17585/2020; Coll. Milano, dec. n. 478/2014).

Quanto invece all'eccezione di incompetenza per materia, il Collegio richiama la decisione n. 5673/2013 del Collegio di Coordinamento, che ha chiarito per un verso come la raccolta del risparmio postale rientri tra i servizi di bancoposta disciplinati dal d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, ai quali si applicano "in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti"; e per altro verso che la normativa in materia di "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" trova generale applicazione in relazione all'attività di bancoposta. Nello specifico, poi, deve ritenersi che i BFP non possano essere considerati strumenti finanziari, né prodotti finanziari suscettibili di collocamento ai sensi dell'applicazione del TUF, essendo incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati; sicché le controversie ad essi relative non rientrano tra quelle escluse dalla competenza dell'ABF ai sensi della sez. I, par. 4 delle sopra richiamate disposizioni, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. a) della del. CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina dei sistemi stragiudiziali di cui all'art. 128 *bis* TUB. Pertanto anche questa eccezione non può essere accolta.

Venendo all'esame di merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di due BFP emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenenti alla serie "Q/P", riscossi in data 23/08/2019 per importo che il ricorrente ritiene inferiore al dovuto, con riferimento al terzo decennio.

L'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dall'esame documentale dei buoni di cui è controversia si evince che l'intermediario ha utilizzato un modulo cartaceo della precedente serie "P" per l'emissione dei buoni della successiva serie "Q". Risulta inoltre l'apposizione, sul retro, del timbro modificativo/integrativo delle condizioni di rimborso per tale serie e sulla parte anteriore del timbro con la dicitura "Serie Q/P".

Tuttavia il timbro apposto sul retro dei buoni, modificativo degli originari rendimenti, nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

L'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/2020, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (cfr, *ex multis*, Coll. Bari, dec. n. 7783/2018, Coll. Bologna, dec. n. 4245/2018 e Coll. Roma, dec. n. 2382/2018).

In virtù di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento riportato sul retro dei titoli medesimi, originariamente previsto per la serie "P", che (con il riconoscimento degli interessi legali) andrà computato dall'intermediario ai fini dell'integrazione del rimborso già effettuato.

Non merita accoglimento la richiesta di refusione delle spese legali, stante il carattere seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI